

**COMUNE DI GROSSETO (PROVINCIA DI GROSSETO)**

**APPALTO GESTIONE DEI NIDI COMUNALI IN GROSSETO DI  
VIA LAGO DI VARANO E DI VIA PIRANDELLO E DEL NIDO A  
MARINA DI GROSSETO E DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI  
BATIGNANO E DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SOSTEGNO,  
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E ASSISTENZA  
AGLI UTENTI DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA  
GESTITE DAL COMUNE CON PERSONALE DOCENTE E NON  
DOCENTE - CIG 7175026AAC1 E CIG 7328739ABC**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REP. N. 9615**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno quindici (15) del mese di Maggio (05) nella Residenza Municipale del Comune di Grosseto, in Piazza Duomo n. 1, avanti a me, RUGGIERO DR. ANGELO Segretario Generale del Comune di Grosseto, autorizzato a rogare gli atti di interesse del Comune, in forma pubblica amministrativa anche con modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D.Lvo n. 82/2015 e ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto Provvedimento di Incarico da parte del Sindaco n. 219 del 25/08/2016, sono comparsi i

Signori: 1) DR. GIULIO BALOCCHI **OMISSIS**, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport del Comune di Grosseto (C.F. 00082520537), domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo con sede in Grosseto piazza Duomo n. 1, in esecuzione degli artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale e del Provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016. 2) SIG. TERZANI LORENZO **OMISSIS** che sottoscrive il presente atto in nome e per conto della società CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Firenze (FI) Via Val di Pesa n. 1 (C.F. 04876970486), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da documento della C.C.I.A.A. di Firenze n. T271603965 estratto dal Registro Imprese in data 02/03/2018 agli atti d'ufficio, seppure non allegato. Si dà atto che il Consorzio CO&SO ha stipulato con la CONVOI Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Giotto, 22 (C.F. 02313960482) un contratto di avvalimento, agli atti d'ufficio, per un

requisito di capacità tecnica e professionale quale:  
CERTIFICATO N. EMS-6740/S per il sistema di gestione  
ambientale ISO14001:2015 rilasciato da RINA Service  
SpA. Come risulta da comunicazione agli atti  
d'ufficio, l'esecuzione dell'appalto di cui al  
presente contratto verrà effettuata dalla GIOCOLARE  
Società Cooperativa Sociale con sede in Pontassieve  
(FI) Via Lisbona n. 23 (C.F. 04135310482). I  
predetti intervenuti, della cui identità personale e  
capacità giuridica io, Segretario rogante sono  
certo; indagata la volontà delle parti, le stesse,  
premettono quanto segue: - che con determinazione  
dirigenziale n. 1601 dell'8/08/2017 si stabiliva di  
addivenire all'affidamento dell'appalto di servizio  
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del  
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il sistema telematico  
START della Regione Toscana, secondo il criterio  
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai  
sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.  
50/2016; - che in seguito all'esito della procedura  
conclusasi con il Verbale n. 09 del 14/12/2017  
approvato con determinazione dirigenziale n. 178 del  
26/01/2018, debitamente pubblicata sulla sezione  
"Amministrazione Trasparente" del sito Internet del

Comune sotto "Bandi di Gara e Contratti" - Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura - "Esiti procedure e aggiudicazioni", si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto al CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà), con un ribasso del 14,05 quindi per un importo pari ad € 3.073.103,20 esclusa IVA di legge oltre ai costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00, quale valore economico presuntivo dell'appalto in oggetto; - che la spesa presunta per l'anno 2018 ammonta a complessive € 880.000,00; - che per il periodo aprile - giugno 2018, al netto dell'I.V.A. risulta previsto un importo € 276.200,00, pertanto sono state impegnate € 290.000,00 come segue: € 153.000,00 sui sul Capitolo 46120 (imp. n. 550/2018) e 35914 (imp. n. 551/2018), giusta determinazione dirigenziale n. 178/2018; - che la spesa presunta per il periodo settembre 2018 - giugno 2020 ammonta ad € 2.796.903,20 - che la copertura finanziaria relativa agli anni successivi sarà assunta con impegni contabili di bilancio; - che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva delle Società ai fini della

stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alle società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione; - che la CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto; - che con Determinazione Dirigenziale n. 2528 del 21/12/2017 e CIG 7328739ABC, nelle more della stipula del presente contratto, al fine di garantire la copertura del servizio di gestione dei nidi e scuole d'infanzia da svolgersi senza interruzioni, il Comune di Grosseto stabiliva di avviare, con separato affidamento a Co&SO in via temporanea, dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 l'appalto di gestione dell'asilo nido di Via Pirandello e della scuola di infanzia di Batignano compreso il servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa ed assistenza agli utenti con personale docente e non docente, per la spesa complessiva di € 275.664,30, al netto dell'IVA al 5%; mentre veniva, altresì, stabilito di far avviare il servizio di gestione degli asili nidi di Via Lago di Varano e di Marina di Grosseto a settembre 2018, come ben a conoscenza dell'affidatario Co&SO, a seguito della

scadenza del precedente affidamento, come indicato nella suddetta determinazione n. 2528/2017, ad altro appaltatore: società cooperativa ONLUS Uscita di Sicurezza, prevista il 30 giugno 2018 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa, con firma digitale. Il Dirigente del Comune di Grosseto Dr. Giulio Balocchi attesta che per l'appalto dei servizi in oggetto non sussiste, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 24/12/2015, la Convenzione CONSIP relativa alla categoria delle prestazioni di che trattasi e che la procedura è stata effettuata sulla piattaforma Telematica della Regione Toscana (START), alternativa al catalogo del MEPA; - che la Prefettura di Firenze con prot. n.0142895\_20171207 ha comunicato l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza nei confronti della CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, nonché dei rispettivi Legali Rappresentanti, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; - che l'appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità approvato dal

Comune di Grosseto con deliberazione di G.C. N. 86 del 15/03/2017, il quale ai sensi di legge viene allegato al presente contratto, allegato sub "A"; - che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore - al momento della sottoscrizione del presente contratto - attesta, a pena di nullità del presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; laddove si verifici il presunto o successivo impiego dei suddetti ex dipendenti, oltre alla nullità del contratto sarà applicato il divieto a contrarre con le Pubblica Amministrazione della CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati a essi riferiti. Il Dirigente ed il Segretario Generale dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche

potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza, che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente contratto in capo ai sottoscritti. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 e dell'art. 76 comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. 14582 del 30/01/2018. Le parti dichiarano altresì che il presente contratto viene debitamente pubblicato integralmente sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune sotto "Bandi di Gara e Contratti" - Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura - Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti. Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti come sopra comparsi e costituiti, previa ratifica e conferma della sopra indicata narrativa, che

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso. ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO - Il Comune di Grosseto conferisce alla CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, che accetta, il servizio di "Gestione dei nidi d'infanzia di Grosseto, Marina di Grosseto, scuola dell'infanzia di Batignano e del servizio integrativo di sostegno e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia". La decorrenza dell'avvio del presente appalto con CIG 7175026AAC1 risulta essere la seguente: - dal 1 aprile 2018 sino al giugno 2020 l'appalto di gestione dell'asilo nido di Via Pirandello e della scuola di infanzia di Batignano compreso il servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa ed assistenza agli utenti con personale docente e non docente, per un importo presunto di € 276.200,00 - dal 1° settembre 2018 sino al 30 giugno 2020, il servizio di gestione degli asili nidi di Via Lago di Varano e di Marina di Grosseto compreso il servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa ed assistenza agli utenti con

personale docente e non docente, per l'importo complessivo presunto per il periodo settembre 2018 - giugno 2020 di € 2.796.903,20. Detto appalto di servizio viene affidato per l'importo complessivo presunto per il periodo aprile 2018 - giugno 2020 di € 3.073.103,20, oltre I.V.A. di legge e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00, come da offerta economica e dalla documentazione presentata in sede di gara sul Sistema Telematico START, firmata digitalmente ed agli atti d'ufficio. Risulta altresì essere stato affidato con CIG 7328739ABC, giusto separato atto, a Co&SO in via temporanea, dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 l'appalto di gestione dell'asilo nido di Via Pirandello e della scuola di infanzia di Batignano compreso il servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa ed assistenza agli utenti con personale docente e non docente, per la spesa complessiva di € 275.664,30, al netto dell'IVA al 5%. Pertanto il totale presunto del valore complessivo del presente contratto ammonta ad € 3.348.767,50, comprensivo dell'affidamento di appalto da gennaio a marzo 2018 e dell'altro appalto da aprile 2018 a giugno 2020, con le rispettive

casistiche di avvio dei servizi. ART. 2 - MODALITA' DELL'APPALTO - La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato descrittivo prestazionale, e nel rispetto del D.U.V.R.I., che, seppur non allegati al presente contratto, sono ben conosciuti all'appaltatore, in quanto ha sottoscritto la documentazione di che trattasi pagina per pagina in segno di accettazione. ART. 3 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto, fatto salvo quanto già effettuato con separato affidamento di appalto con CIG 7328739ABC, ha la durata di 23 mesi scolastici, con decorrenza dal 01.04.2018 e fino al 30 giugno 2020, relativamente alla gestione del nido d'infanzia di Via Pirandello, della scuola dell'infanzia di Batignano e al servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia con personale docente e non docente e di n. 20 mesi scolastici, con decorrenza dal 01.09.2018 e fino al 30 giugno 2020, relativamente

alla gestione del nido d'infanzia di Via Lago di Varano e di Marina di Grosseto. Le date di effettivo inizio e conclusione del servizio saranno definite secondo le esigenze del Comune. E' prevista la facoltà di rinnovo del presente servizio alle stesse condizioni normative ed economiche, con le modalità stabilite all'art.1 del Disciplinare di gara. Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi per un importo massimo di Euro 895.332,06 oltre IVA nei termini di legge. Nel predetto periodo, l'affidatario ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Per lo svolgimento complessivo del presente contratto, compreso l'affidamento del servizio dal 1 gennaio al 31 marzo 2018, le parti, consensualmente e di comune accordo, pattuiscono che il Comune di Grosseto corrisponderà all'appaltatore un corrispettivo massimo di € 3.348.767,50, escluso I.V.A. oltre ai costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00

al netto dell'IVA di legge. L'importo effettivamente corrisposto alla Società sarà calcolato sul prezzo offerto presentato in gara e la somma da riconoscere all'aggiudicatario verrà riconosciuta sulla base dei valori unitari offerti in sede di gara e sulla base del quantitativo di ore effettivamente prestate, come da dettaglio economico sottoscritto con firma digitale dall'affidatario, che si allega al presente contratto (sub "B"). L'importo contrattuale massimo è stato calcolato tenendo conto dei costi indicati all'interno dell'Allegato 1 e contenuti nella documentazione di gara. Il numero di ore che è stato riportato all'interno dell'Allegato 1 del Capitolato e sul Dettaglio Economico è da considerarsi presunto. Non è quindi assicurato, in sede di esecuzione del contratto, il raggiungimento di tutte le ore ivi stimate. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si avvale della possibilità di aumentare o di diminuire l'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale. Le parti prendono atto e stabiliscono altresì che è onere dell'Amministrazione Comunale provvedere al versamento dell'I.V.A. in favore dell'Erario ai

sensi dell'art. 1 comma 629 - lett. b) della Legge n. 190/2014. Le fatture a seguito di verifica positiva del servizio effettuato, potranno essere predisposte con cadenza mensile e trasmesse in modalità elettronica al Comune, con cadenza mensile e con invio al seguente codice univoco: UF0N0B, rilasciato dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni al Comune di Grosseto a cui corrisponde l'ufficio centrale di fatturazione denominato Uff\_eFatturaPA. I pagamenti delle fatture saranno disposti dal Comune, soltanto dopo aver verificato la regolarità contributiva sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura come sopra, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 231/2002 e s.m.i.; decorso tale termine, le parti pattuiscono il versamento dei soli interessi previsti all'art. 5 del suddetto D. Lgs.vo n. 231/2002. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società, l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto comunque salvo, per la

liquidazione delle varie fatture, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e quindi l'assoggettamento alle ritenute da operarsi ai sensi dell'art. 30 comma 5. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: Procedura aperta, svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DI VIA LAGO DI VARANO, DI VIA PIRANDELLO A GROSSETO, DEL NIDO D'INFANZIA A MARINA DI GROSSETO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BATIGNANO E SERVIZIO INTEGRATIVO DI SOSTEGNO, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E ASSISTENZA AGLI UTENTI DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CON PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE - CIG 7175026AC1 e, separatamente, secondo la distinta contabilità dell'appalto, CIG 7328739ABC. Il Legale Rappresentante contraente prende atto ed approva che i pagamenti di tutte le somme relative al presente atto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Grosseto esclusivamente presso il conto o i conti dedicati, che verranno comunicati al Comune nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e delle successive modifiche ed integrazioni, comprese eventuali disposizioni, circolari e linee guida

emanate da organi e Autorità competenti al riguardo.

Il contraente in ordine al presente contratto (CIG: 7175026AC1 e CIG 7328739ABC), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 già citato, con la presente clausola assume gli obblighi e l'impegno a svolgere regolarmente e puntualmente ogni attività connessa agli adempimenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari e ad ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente nonché subappaltatore ove presente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente contratto, ai sensi dei commi 8 e 9 bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge n. 136/2010. ART. 5 - DIVIETO

DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. ART. 6 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO - Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC dell'affidataria è: coeso@gigapec.it. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale. ART. 7 MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del

contratto. ART. 8 DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA SOCIETA' - Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua: - Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione Dr. Giulio Balocchi; - la Sig.ra Claudia Calafati quale referente per il consorzio CO&SO e il Signor Andrea Fornari, Presidente di Giocolare, Società Cooperativa Sociale - ONLUS quale responsabile dell'attività contrattuale per l'affidataria. In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI - L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società nelle modalità previste dall'art. 16 del capitolato descrittivo prestazionale. I controlli di cui al suddetto saranno svolti alla presenza del Direttore dell'esecuzione o di suo delegato. È inoltre facoltà del Direttore di esecuzione eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare

che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto e relativi documenti allegati e richiamati. Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 15 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali. ART. 10 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO - Per il presente appalto NON è ammesso il

subappalto. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La società è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società Contraente, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Contraente restandone

sollevata l'Amministrazione. La società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali viene a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. La società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008. ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. 280199252490000 del 12/02/2018, con la quale la TOKIO MARINE HCC si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 216.082,22. L'importo è ridotto del 50% in quanto l'affidataria è in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 così come risulta dal certificato N. 22919/11/S rilasciato da RINA Services S.p.A. presentato in copia e conservato agli atti d'ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente

svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionale. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà

di dichiarare risolto il contratto. ART. 13 -  
RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI - La  
Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e  
prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a  
persone e cose nello svolgimento del servizio o in  
conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso  
l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni  
responsabilità civile e penale ed assumendo in  
proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro  
l'unico responsabile in caso di eventuale  
inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE - La società CO&SO  
ha stipulato, con primaria compagnia di  
assicurazioni, operante almeno a livello nazionale,  
per responsabilità civile verso terzi RCT/RCO (nelle  
quali viene esplicitamente indicato che il Comune di  
Grosseto viene considerato "terzo" a tutti gli  
effetti), polizza n° 149879692 rilasciata dalla  
Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con un massimale  
unico di € 5.000.000,00 per sinistro, persona e  
cose. La società Cooperativa sociale GIOCOLARE ha  
stipulato, con primaria compagnia di assicurazioni,  
operante almeno a livello nazionale per  
responsabilità civile verso terzi RCT/RCO (nelle

quali viene esplicitamente indicato che il Comune di Grosseto viene considerato "terzo" a tutti gli effetti), polizza n° 50 19736PU rilasciata dalla Compagnia SARA ASSICURAZIONI S.p.A. con un massimale unico di € 5.000.000,00 per sinistro, persona e cose. Per l'intera vigenza contrattuale le Società sono tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità delle Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate. Agli effetti assicurativi, le Società, non appena venute a conoscenza dell'accaduto, sono tenute a provvedere alla denuncia del sinistro alle Compagnia assicurative con le quali hanno provveduto alla sottoscrizione delle polizze. ART. 15 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Penali - L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo

raccomandata, fax o PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 8 del presente contratto. La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penalità salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato: - in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato per il primo giorno, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altro personale idoneo, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese dell'impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto, fino ad un

massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento, senza che si superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale pena la risoluzione del contratto; - Euro 100,00 per ogni giorno successivo di mancato servizio continuativo da parte di ogni unità di personale, ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso; - Euro 100,00 per ogni interruzione non motivata del servizio; - Euro 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non qualificato ai sensi del presente capitolato; - fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile per ogni violazione degli impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo

del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento della fattura relativa al mese in cui si sono verificati gli inadempimenti ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Risoluzione - Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e in via esemplificativa e non esaustiva nelle seguenti fattispecie: - nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - nel caso di

cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door); - qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e quindi l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. ART. 16 - CONDIZIONE RISOLUTIVA EX ART. 1 L. n. 135/2012 - Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ove venga attivata da CONSIP o dalle centrali di committenza regionale la convenzione relativa al presente servizio prevista dall'art. 1 della Legge n. 135/2012 e si preveda in essa

condizioni economiche vantaggiose per il Comune di Grosseto; in tal caso però il soggetto esecutore del presente contratto potrà presentare al Comune di Grosseto, entro e non oltre giorni trenta dalla comunicazione con racc. a.r. da parte del Comune stesso circa la sussistenza della citata condizione, un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti inferiore a quello indicato nella intervenuta convenzione. Le Amministrazioni infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 della legge n. 135/2012, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di fornitura di beni e servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da

rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tenuto conto della citata normativa - già presente al momento della stipula - il contraente dichiara che la stessa è ben conosciuta e che sottoscrive il presente contratto con la suddetta condizione risolutiva e diritto di recesso, collegati alla eventuale futura presenza di convenzioni per la esecuzione dell'appalto in oggetto, economicamente migliorative per il Comune di Grosseto. Tale condizione e clausola di recesso sono ritenute essenziali dall'Amministrazione di Grosseto per lo svolgimento del presente appalto ed espresso giustificato motivo di interesse pubblico sopravveniente anche per il contraente, senza quindi alcuna rifusione, indennizzo e quant'altro nei suoi confronti, in deroga all'art. 1671 c.c. anche per le prestazioni che non verranno eseguite e/o per il

mancato guadagno, fatte salve le norme di legge vigenti al momento dell'esercizio della procedura di recesso. ART. 17 - RECESSO CONTRATTUALE - L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Non è ammesso all'affidataria di recedere dal contratto data la particolarità della prestazione. ART. 18 - CONTESTAZIONI E FORO COMPETENTE - Il Comune di Grosseto, per le eventuali inadempienze del presente contratto, provvederà con contestazioni per iscritto e richiesta dei danni, oltre alla richiesta di versamento delle spese occorse all'Amministrazione stessa per eventuale esecuzione delle prestazioni da altro soggetto in luogo del Contraente o per sua negligenza. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in

questione, è di competenza esclusiva del Foro di Grosseto. ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina sia la Società CO&SO sia la GIOCOLARE Società Cooperativa Sociale, entrambe Responsabili esterne del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. Le Società, in quanto Responsabili esterne, sono tenute ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare tali società debbono: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; -

nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003 o della normativa che sarà entrata in vigore nella vigenza del presente contratto; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"; - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 20 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE - Tutte le spese relative al presente

contratto e ad esso conseguenti (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n. 131. L'imposta di bollo sul presente contratto è assolta secondo l'autorizzazione prot. n. 6491 del 28.02.2013 del competente Direttore Territoriale dell'Agenzia dell'Entrate di Grosseto, mediante versamento con modello fiscale F23. La registrazione del presente contratto avverrà, a cura del Segretario Generale, sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana del 31/01/2013, intitolata "Registrazione dei contratti redatti in formato elettronico - ulteriori indicazioni", ove si specifica che: "La registrazione di tali contratti avviene con la produzione ad ufficio della copia certificata conforme e l'attestazione dell'avvenuta registrazione avviene con la consegna della copia della richiesta di registrazione (Mod. 69) integrata

con gli estremi di registrazione, comprensiva dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti come da Circolare n. 226/E del 06 Dicembre 2000". Pertanto, non avendo necessità l'ufficio di acquisire l'originale dell'atto, per la registrazione è sufficiente presentare: 1) Modello F23, contenente il pagamento non solo dell'imposta di registro, ma anche l'imposta di bollo assolta per l'originale in possesso dell'Ufficiale Rogante; 2) una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che sarà trattenuta negli archivi dell'ufficio; 3) Modello 69, in doppio originale di cui una sarà conservata dall'Ufficio con l'attestazione degli estremi di registrazione e degli importi liquidati e versati". E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso cognizione. Il presente contratto da me rogato, in forma analogica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, viene sottoscritto in mia presenza con le seguenti modalità: Il Sig. Terzani

Lorenzo e il Dr. Giulio Balocchi entrambi con firma digitale acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene, a mia cura e sotto la mia responsabilità, conservato presso il servizio SED del Comune. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, occupa n. trentacinque (35) facciate a video per intero, più la trentaseiesima (36) fino qui.-----  
IL DIRIGENTE (F.to: in modalità elettronica)-----  
LA SOCIETA' (F.to:in modalità elettronica/autografa)  
IL SEGRETARIO GENERALE (F.to: in modalità elettronica)-----